INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01402

PUBBLICATA IL 17.10.2018

MANDELLI e PEDRAZZINI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

la canapa può essere coltivata nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 242 del 2016, recante « Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa » (Cannabis sativa L);

l'articolo 1, comma 2, della citata legge precisa che la stessa si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 242 del 2016, rubricato liceità della coltivazione, la coltivazione di tali varietà è consentita senza necessità di autorizzazione e il commercio e il consumo di infiorescenze a basso contenuto di Δ-THC non sono espressamente vietati dalla legge n. 224 del 2016;

la vendita di derivati e infiorescenze di Cannabis sativa L. sta crescendo in modo esponenziale, avvalendosi di una « apparente zona franca » in cui il commercio e consumo di infiorescenze a basso contenuto di Δ-THC non è testualmente vietato dalla legge n. 224 del 2016;

il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 10 aprile 2018, ha affermato che la pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, in cui viene indicata in etichettatura la presenza di « cannabis », « cannabis light » o « cannabis leggera » non può essere esclusa in quanto la biodisponibilità di Thc anche a basse concentrazioni (0,2 per cento-0,6 per cento) non è trascurabile; inoltre, per le caratteristiche farmacocinetiche e chimicofisiche, Δ-THC e altri principi attivi inalati o assunti con le infiorescenze di Cannabis s. possono penetrare e accumularsi in alcuni tessuti, tra cui cervello e grasso, ben oltre le concentrazioni plasmatiche misurabili; tale consumo avviene al di fuori di ogni possibilità di monitoraggio e controllo della quantità effettivamente assunta e quindi degli effetti psicotropi che questa possa produrre, sia a breve che a lungo termine; non appare, in particolare, che sia stato valutato il rischio connesso al consumo di tali prodotti in relazione a

specifiche condizioni, quali, ad esempio, età, presenza di patologie concomitanti, stato di gravidanza/allattamento, interazioni con farmaci, effetti sullo stato di attenzione e altro, così da evitare che l'assunzione inconsapevolmente percepita come « sicura » e « priva di effetti collaterali » si traduca in un danno per se stessi o per altri (feto, neonato, guida in stato di alterazione);

tra le finalità della coltivazione della canapa industriale, previste dal comma 2 dell'articolo 2, della legge n. 242 del 2016, non è inclusa la produzione di infiorescenze né la libera vendita al pubblico e, pertanto, la vendita dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, in cui viene indicata in etichettatura la presenza di « cannabis » o « cannabis light » o « cannabis leggera », qualunque ne sia il contenuto percentuale di Δ-THC, pone certamente motivi di preoccupazione;

il Consiglio superiore di sanità ha raccomandato di attivare, nell'interesse della salute individuale e pubblica e in applicazione del principio di precauzione, misure atte a non consentire la libera vendita dei suddetti prodotti –:

quali orientamenti, tenuto conto della situazione di urgenza di cui in premessa, il Ministro interrogato intenda esprimere e, conseguentemente, quali iniziative intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per tutelare la salute individuale e pubblica. (4-01402)